

N. R.G. 53/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. [REDACTED]

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 26 aprile 2021 da [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] e con l'ausilio del Gestore della crisi Avv. [REDACTED]

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 81.748,02 (come ricostruito nella relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, indicato dall'OCC):

- 1) Il pagamento integrale degli oneri prededucibili;
- 2) Il pagamento integrale dei debiti tributari assistiti da privilegio;
- 3) Il pagamento dei crediti chirografari e degradati al chirografo in una percentuale molto contenuta che l'OCC stima in misura pari al 12,99%;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano di liquidazione, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che, in assenza di indizi che facciano rilevare una manifesta mancanza di diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, è rimessa all'eventuale procedimento di esdebitazione la valutazione in punto di imputabilità al debitore di un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, in relazione alla quale ci si limita in questa sede a rilevare che gli elementi informativi messi a disposizione dell'OCC risultano allo stato particolarmente carenti sul punto;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione dell'OCC e, in

ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; in particolare, il ricorrente risulta essere titolare esclusivamente del credito da rapporto di lavoro indeterminato, in misura corrispondente a quella indicata nella predetta relazione;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati, disattendendo la proposta dell'istante, in euro 700,00, per 13 mensilità, importo calcolato tenendo conto che non vi è prova in atti che la zia del ricorrente, che convive con lui, sia a carico di quest'ultimo, che va fatta applicazione della disposizione di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012; il tutto senza ulteriore operatività delle cessioni del quinto dello stipendio in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore l'Avv. [REDACTED]

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 700,00 per tredici mensilità;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14novies L. 3/2012; **mandando** al liquidatore di verificare specificamente, in sede di predisposizione dello stato passivo, l'attività prestata da Piano Debiti S.r.l., che, in relazione a quanto comprovato in atti, appare sovrapponibile a quella che la legge n. 3 del 2012 riserva all'OCC, con la finalità di evitare fenomeni di duplicazione dei compensi;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del

programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 12/05/2021

Il Giudice Designato
dott. [REDACTED]